

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale degli Architetti e Ingegneri

Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale Architetti e Ingegneri

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Stato membro di registrazione: Compagnia con sede in Italia

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I.00167

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Dicembre 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Responsabilità civile professionale degli architetti e ingegneri" è una polizza assicurativa claims made a copertura della responsabilità professionale derivante dall'attività di Architetti e Ingegneri.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Errore professionale
- ✓ Privacy
- ✓ Perdita di documenti
- ✓ Perdita di persona chiave
- ✓ Diaria per comparizione davanti ad un tribunale
- ✓ Riduzione del danno all'immagine
- ✓ Costi di difesa
- ✓ Responsabilità ex decreto legislativo n.81/08
- ✓ Responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano determinato a carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
- ✓ Proprietà intellettuale
- ✓ Sanzioni a clienti
- ✓ Vincolo di solidarietà
- ✓ Società di servizi

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Dolo dell'Assicurato
- ✗ RC Costruttore e RC Prodotti
- ✗ RC Contrattuale
- ✗ Gestione di Polizze d'assicurazione e consulenza finanziaria
- ✗ Insolvenza
- ✗ Inquinamento graduale
- ✗ Radioattività
- ✗ Guerra e terrorismo
- ✗ Sanzioni internazionali
- ✗ Danni derivanti da Muffa tossica/ amianto

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

- ! Le franchigie, gli scoperti di Polizza, i Reclami/le perdite che eccedono i massimali pattuiti, i danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del Codice civile)
- ! I Reclami presentati per la prima volta alla società fuori dal periodo di assicurazione e/o per fatti verificatisi prima del periodo di retroattività (ove previsto).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, ad esclusione di USA, Canada, Iran, Syria, Cuba, North Korea, North Sudan, Crimea, Venezuela (salvo diverso accordo tra le Parti)



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- Pagamento del premio.
- Alla sottoscrizione del contratto, fornire all'Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto, fornire all'Assicuratore o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
- Alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare l'Assicuratore della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
- L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.
- In caso di richiesta di risarcimento, informare entro 15 (quindici) giorni l'Assicuratore.
- L'omesso o ritardato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.
- In caso di richiesta di risarcimento, collaborare con l'Assicuratore in base a quanto prescritto dal contratto.
- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.
- Denunciare il sinistro per iscritto all'Assicuratore entro 10 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause dello stesso, una descrizione specifica del fatto contestato, l'indicazione delle conseguenze, i dettagli dei danneggiati, dei testimoni e di ogni altra parte coinvolta, copia della richiesta avanzata da terzi o atto di citazione, i dettagli completi dei presunti danni o spese, nonché tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore.
- Trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento può essere effettuato all'intermediario tramite bonifico bancario o carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Certificato di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dall'Intermediario. L'Assicurazione ha durata annuale senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non è richiesta la disdetta.

Versione Polizza di RC Professionale per Ingegneri e Architetti - aggiornato a Dicembre 2024

CHUBB®

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Architetti e Ingegneri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE
Revo Insurance S.p.A

Prodotto: Polizza Di Responsabilità Civile Professionale di Architetti e Ingegneri

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Dicembre 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

REVO Insurance S.p.A., nel seguito REVO, è una società assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato origine alla business combination.

La presente polizza di assicurazione è emessa da REVO con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135 Verona; la sede operativa è sita in Via Mecenate 90 - 20138 Milano. Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962.

REVO è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. Capogruppo del gruppo **REVO** Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059.

pec: revo@pec.revoinsurance.com.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **REVO**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato di Elba Assicurazioni. Per l'anno 2021 l'utile aziendale ammonta a euro 14.308 mila.

L'ammontare del patrimonio netto di REVO è pari ad euro 73.670 mila di cui euro 6.680 mila di capitale sociale ed euro 66.990 mila di riserve patrimoniali.

Il Solvency Ratio di REVO è pari al 274.1%, calcolato come il rapporto tra euro 90.554 mila (Total eligible own funds to meet the Solvency Capital Requirement), e il Solvency Capital Requirement di euro 33.041 mila.
Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito:
www.revoinsurance.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".

Responsabilità civile professionale	Le conseguenze di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatisi o commessi con colpa anche grave dall'Assicurato o dalle persone di cui egli sia responsabile.
Responsabilità civile del Mandatario in caso di ATI	La responsabilità dell'Assicurato derivante dalla qualità di mandatario di un raggruppamento di progettisti.
Incarichi da parte di Enti pubblici	La responsabilità derivante dallo svolgimento di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti ad essi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
Collaboratori	La responsabilità derivante da atti o omissioni dei Collaboratori dell'Assicurato, anche se disonesti o fraudolenti
Decesso	I Reclami pervenuti nei 5 anni successivi al decesso del professionista, purché riferite a fatti commessi nel periodo di efficacia della Polizza.
Privacy	La responsabilità derivante dall'utilizzo non corretto dei dati sensibili a norma del regolamento GDPR 2016/679 e smi.
Smarrimento di Documenti	La responsabilità derivante da perdita distruzione o deterioramento di documenti ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina, o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti.
Perdita di persona chiave	Spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di validità della Polizza.
Comparizione davanti a un tribunale	Indennità giornaliera per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente Polizza e oggetto di garanzia.
Riduzione del danno d'immagine	Costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto con l'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.
Sanzioni	La responsabilità derivante da sanzioni fiscali comminate ai clienti che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato egli debba rispondere nello svolgimento dell'Attività professionale.
Vincolo di solidarietà	Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi.
Società di servizi	La copertura opera anche se l'Assicurato dovesse far uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti.
Progettazione per Enti pubblici e verifica dei progetti per enti pubblici	La responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano determinato a carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi (salvo che l'Assicurato abbia già sottoscritto con l'Assicuratore una polizza a copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni).
Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, per Danni Materiali e Corporali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per

conduzione di studi/uffici	<p>i quali stipulata l'Assicurazione.</p> <p>L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'Attività Professionale.</p> <p>Ivi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruzione di attività - inquinamento accidentale - danni da acqua condotta - committenza veicoli - committenza lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 - Responsabilità personale dei dipendenti.
Responsabilità civile verso i dipendenti	<p>L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.</p> <p>Ivi incluse le malattie professionali e la responsabilità personale dei dipendenti.</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia postuma	<p>In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.</p> <p>In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi all'Assicuratore nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Assicurazione, e purché l'Assicuratore abbia dato il proprio assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.</p>
-------------------------	--



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	
Dolo dell'assicurato	Atti o omissioni dolose dell'Assicurato dichiarato con sentenza definitiva o ammesso in via stragiudiziale.
RC del costruttore e RC prodotti	Reclami relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a (i) fabbricare, costruire o installare oppure (ii) fornire materiali o attrezzature.
RC contrattuale	Reclami relativi ad impegni sottoscritti dall'assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge.
Gestione di polizze di assicurazione e consulenza finanziaria	Reclami relativi a qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti o alla consulenza fiscale o in materia di investimenti, salvo che si tratti di attività finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione della attività professionale.
Insolvenza	Stato di insolvenza dell'Assicurato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui egli sia soggetto.
Inquinamento graduale	(i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti.
Radioattività	Richieste derivanti da perdita distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivino totalmente o parzialmente da (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare; (ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosiva o di qualsiasi componente nucleare dello stesso.

Muffa tossica e amianto	Muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.
Guerra e terrorismo	Qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
Sanzioni	Qualora nel corso della Polizza dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato la Compagnia Assicuratrice non potrà fornire alcuna copertura all'Assicurato né assumere alcun obbligo nei suoi confronti.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato inclusi i seguenti:

- **Perdita di una persona chiave:** massimale € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- **Diaria per comparizione in qualità di testimone:** massimale (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250.
- **Riduzione del danno all'immagine:** € 50.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – all'indirizzo di posta elettronica chubb.denunce@chubb.com o alternativamente tramite comunicazione scritta al Broker all'indirizzo e-mail: ITA_claims_ingegneriarchitetti@willis.com- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia.
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede un termine di 30 giorni entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha la durata di 1 (un) anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nella Certificato di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	È prevista la possibilità di ripensamento da parte del contraente, fino a 14 giorni dopo la stipula della polizza.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il professionista Architetto o Ingegnere che vuole assicurarsi per la responsabilità civile scaturente dall'esercizio della propria attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,70%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>

	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI ARCHITETTI, INGEGNERI CONVENZIONE WILLIS

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

INDICE

Definizioni di Polizza	3
Condizioni di Assicurazione	7
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale	10
Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà e/o conduzione di studi/uffici della responsabilità civile verso i Dipendenti	16
Dichiarazioni dell'Assicurato	22
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	25

Definizioni di Polizza

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente **Polizza** sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, ossia

- il professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società che ha aderito alla presente polizza;
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società che ha aderito alla presente **Polizza**, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'**Assicurato**;
- eredi, tutori e curatori di qualsiasi **Assicurato**.

Assicuratore

- Chubb European Group Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia 50% (incaricata)
- REVO Insurance S.p.A.: coassicuratrice al 50%

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attacco Denial of Service

la temporanea dolosa privazione, totale o parziale, del funzionamento del sistema informatico senza che le apparecchiature informatiche, di telecomunicazione o le infrastrutture dell'Assicurato, comprese le risorse software associate, subiscano alterazioni o distruzioni.

Attività Professionale

I servizi forniti dall'**Assicurato**, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria), e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

Broker

Willis Italia S.p.A.

Certificato di assicurazione o Certificato di Polizza

Il documento emesso dall'**Assicuratore** che riporta i dati dell'**Assicurato**, le condizioni di assicurazione e il premio.

Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'**Assicurato** in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, tirocinante, stagista, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'Attività Professionale e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

Contraente

Il soggetto che stipula la polizza.

Danni da inquinamento accidentale

I danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in Polizza.

Danni da inquinamento dell'ambiente

Si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato

Danni Materiali e Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

Dati

qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.

Dati Personali

- Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
- ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.

Dati Societari

qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.

Documenti

Tutti i documenti pertinenti allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel certificato.

Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di **Sinistro**, rimane a carico dell'**Assicurato**

Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Malware

programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al Sistema informatico o ai Dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Mancata protezione di Dati personali

Ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un terzo da parte dell'**Assicurato** che sia per la prima volta accaduta e denunciata durante il periodo di validità della polizza.

Massimale

La massima esposizione degli **Assicuratore** per ogni **Sinistro** e cumulativamente per ogni **Periodo di Assicurazione**.

Normativa sulla privacy

le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di **Danni Materiali e Corporali**.

Periodo di Assicurazione

Il **Periodo di Assicurazione** coincide con la **Durata del Contratto**.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

Polizza

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** all'**Assicuratore**.

Reclamo

Ciascuna delle seguenti fattispecie:

- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
- qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'**Assicurato** una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
- qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**;
- qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.
- Tutti i **Reclami** attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico **Reclamo**.

Scoperto

L'importo che rimane a carico dell'**Assicurato**, espresso in misura percentuale dell'importo del danno risarcibile.

Segreto Commerciale

Un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

Sinistro

La denuncia all' **Assicuratore** di un **Reclamo** conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata

l'Assicurazione.**Sistema Informatico**

qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (incluso, ma non limitato a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di back up associati, di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsiasi altra parte.

Sottolimito

La massima esposizione dell'**Assicuratore** in relazione ad una specifica garanzia: tale importo non si somma a quello del **Massimale**, ma è una parte dello stesso.

Spese per la perdita di una persona chiave

Qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'**Assicurato**, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente negato) dell'**Assicuratore**, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'**Assicurato** direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il periodo di validità della polizza di ogni amministratore o dirigente del **Contraente**.

Stabilimento

Si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Terzo

qualunque soggetto ad eccezione di:

- a) le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di **Assicurato**;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** (se persona fisica), i **dipendenti** e/o le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, i collaboratori dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'**Assicurato** o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale.

Uso o Accesso Non Autorizzato

l'ingresso o l'accesso al sistema informatico da parte di una persona o un altro soggetto non autorizzato.

Condizioni di Assicurazione

Art. A.1 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 giorni successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza.

Art. A.2 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**.

In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'**Assicurato** per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'**Assicuratore** ha il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'**Assicurato**, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dall'**Assicuratore**.

In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

Art. A.3 – Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale senza tacito rinnovo.

Art. A.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

L'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto all'**Assicuratore** di qualsiasi **Reclamo**, comprese le circostanze di cui al punto 3 della definizione di **Reclamo**, entro 15 (quindici) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere

inoltrato/a all'**Assicuratore** immediatamente all'atto della sua ricezione.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. Della definizione di **Reclamo** sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione** in cui sono state notificate tali comunicazioni all'**Assicuratore**.

Senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, l'**Assicurato** non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

L'**Assicuratore** avrà la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** dovrà fornire all'**Assicuratore** tutta l'assistenza che questo gli richiederà

Senza il previo consenso scritto dell'**Assicurato**, l'**Assicuratore** non potrà pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'**Assicurato** dovesse opporre un rifiuto ad una transazione raccomandata dall'**Assicuratore** preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, l' **Assicuratore** non sarà tenuto a pagare di più dell'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'**Assicurato** abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il **Massimale** e la **Franchigia** convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il **Periodo di Assicurazione** per danni, costi o spese del richiedente.

L'**Assicurato** prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se l'**Assicuratore** liquiderà danni o spese secondo i termini della presente **Polizza**, l'**Assicurato** cederà all' **Assicuratore** tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. L'**Assicuratore** rinuncia ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque **Collaboratore** dell'**Assicurato** e ogni

Pag. 7 di 34

altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'**Assicurato** a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Se, alla data in cui si verifica un **Reclamo** ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicurato** ha diritto o avrebbe diritto in assenza della presente **Polizza** ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, l'**Assicuratore** risponderà solo per le somme eccedenti il massimale di tale altra polizza o polizze (Differenza di Limiti - D.I.L.).

Art. A.6 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. A.7 - Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente **Assicurazione**, foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale dell'**Assicurato**.

Art. A.9 - Rinvio alle norme della legge italiana

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente **Assicurazione**, valgono le norme della legge italiana in materia ed in particolare gli Artt. 1882 e ss. C.C.

Art. A.10 - Clausola Broker

La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l'**Assicuratore**. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l'**Assicuratore** dà atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli **Assicurati**.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da **Assicuratore** e **Assicurato** quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art.A.11. Coassicurazione

La Contraente dichiara di avere affidato (anche in nome e per conto degli assicurati) la gestione del presente contratto al Broker, che ne ha affidato l'incarico alla compagnia CHUBB EUROPEAN GROUP SE ("CHUBB" o l'Incaricata").

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione – disciplinati da questa clausola – saranno svolti per conto della Contraente dal Broker e dall'Incaricata, informandone le compagnie coassicuratrici.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie in appresso indicate.

Ciascuna compagnia è tenuta a concorrere al pagamento della prestazione ovvero dei risarcimenti liquidati dall'Incaricata in proporzione della rispettiva quota quale di seguito individuata, esclusa ogni responsabilità solidale:

Chubb European Group SE:	50% - Incaricata
REVO Insurance S.p.A.:	50% - Coassicuratrice

Fermo quanto previsto nella clausola broker della Polizza in merito alle comunicazioni da e nei confronti della Contraente per il tramite del Broker, tutte le comunicazioni relative alla Polizza – ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta da parte della Contraente – devono essere inviate unicamente all'Incaricata. Ogni comunicazione relativa alla Polizza si intenderà effettuata o ricevuta dall'Incaricata in nome e per conto di ogni Coassicuratrice. Ogni Coassicuratrice si impegna a trasmettere prontamente all'Incaricata ogni comunicazione che dovesse comunque ricevere.

Ogni Coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione della Polizza (ivi inclusi quelli relativi all'istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare), ivi compresi gli atti necessari ad incaricare, esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Le eventuali spese di perizia o legali ordinate dall'Incaricata saranno fatturate dal professionista a carico di ogni singola Compagnia, proporzionalmente alla percentuale di rischio assunta da ciascuna Compagnia.

Resta fermo che gli atti relativi alla istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare, non saranno vincolanti per l'assicurato senza il consenso del/i soggetto/i avente/i titolo alla percezione della prestazione.

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra l'Incaricata e ogni Coassicuratrice; tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti della Contraente.

Ferme restando le percentuali sopra indicate relative al concorso delle compagnie nel pagamento delle prestazioni ovvero

dei risarcimenti liquidati, i premi verranno pertanto ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Incaricata:	Chubb European Group SE	50%
Coassicuratrice:	REVO Insurance S.p.A.	50%

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

B.1.1 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al **Reclamo** notificato all'**Assicurato**, e da questi regolarmente denunciato all'**Assicuratore**, durante il **Periodo di Assicurazione**, in relazione allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'**Assicurato** o delle persone per le quali l'**Assicurato** sia responsabile.

B.1.2 L'**Assicurazione** vale altresì

- per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei conti;
- per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di **Collaboratori** dell'**Assicurato**, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun **Indennizzo** chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all'**Assicurato** di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'**Assicuratore** verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

L'**Assicurazione** è valida a condizione che, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'**Attività Professionale**.

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività illimitata

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** presentati per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione**, purché denunciati all'**Assicuratore**, o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali **Reclami** siano stati posti in essere.

Si precisa che sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell'**Assicurato** prima della decorrenza dell'assicurazione.

In caso di decesso dell'**Assicurato**, libero professionista che ha sottoscritto la presente polizza in forma individuale, durante la **Durata del Contratto**, l'**Assicurazione** è operante anche per i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**.

Il **Massimale** di polizza è l'obbligazione massima alla quale l'**Assicuratore** sarà tenuto cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'**Indennizzo** riconosciuto dall'**Assicuratore** non può superare il **Massimale** specificato nel Certificato, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui l'**Assicuratore** è tenuto ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'**Indennizzo** dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza** non può superare globalmente il **Massimale** specificato.

Le garanzie vengono prestate con una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** il cui importo è indicato nel **Certificato di Polizza**.

Art. B.4 - Spese Legali

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., l'**Assicuratore** tiene indenne l'**Assicurato** o gli rimborsa, fino al 25% del **Massimale** indicato nel Certificato, tutti gli altri costi e spese legali, compresi quelli sostenuti dall'**Assicurato** per i procedimenti penali instaurati contro l'**Assicurato** o i suoi **Collaboratori**, sostenuti dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore**, in relazione a **Reclami** fatti all'**Assicurato** e notificati all'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza**. Relativamente ai costi per procedimenti penali, nel caso di condanna dell'**Assicurato**, tutti i costi e le spese riconosciuti dall'**Assicuratore** devono essere rimborsati dall'**Assicurato**. Se l'ammontare dell'**Indennizzo** supera il **Massimale** previsto dalla presente **Polizza**, l'**Assicuratore** risponde di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il **Massimale** e l'importo totale dell'**Indennizzo** richiesto. La **Franchigia** indicata nel Certificato non si applica ai costi e spese previsti dal presente articolo.

Art. B.5 - Limiti territoriali e giurisdizionali

L'**Assicurazione** è valida per i **Reclami** fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'**Assicurato** davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

Art. B.6 - Altre condizioni

B.6.1 GARANZIE COMPRESSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
- Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica e educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
- Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
- Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Redazione del Fascicolo del Fabbriato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/03/2003);
- Attività di Responsabile del Procedimento esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;
- Attività di verifica degli elaborati progettuali;
- Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;
- Project Management nelle Costruzioni;
- Elaborazione di SCIA, DIA e super DIA;
- Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
 - certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
 - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);
 - certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.);
- Tutte le attività previste dall'Art. 46 del D.P.R. 328/2001;
- Attività di amministratore di condominio;
- Attività di ingegnere informatico: In caso di incarichi professionali che prevedano, oltre alla progettazione, anche l'installazione del software da parte dell'Assicurato gli eventuali danni o perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento della predetta attività saranno garantiti dalla presente assicurazione;

L'Assicurazione comprende le Richieste di risarcimento avanzate per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da **Terzi** derivante da un Errore professionale di un **Assicurato**.

B.6.2 PRIVACY

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Normativa sulla Privacy GDPR 2016/679 e s.m.i. per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei **Dati Personali** di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di **Documenti** ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei **Documenti** andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Assicuratore di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per **Reclami** che siano conseguenza naturale dell'uso dei **Documenti**, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui **Documenti** stessi.

B.6.4 PERDITA DI PERSONA CHIAVE

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le **Spese per la Perdita di una persona chiave** avvenuta durante il periodo di validità della polizza.

La presente garanzia sarà prestata con un sottolimito di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna **Franchigia** né **Scoperto**.

B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un **Reclamo** notificato in base alla presente **Polizza** ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore **Assicurato**;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi **Collaboratore**.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di **Franchigie** o **Scoperti**.

B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE

L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un **Sinistro** che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è soggetta ad un **Sottolimito** per **Periodo di Assicurazione** di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Assicurazione comprende i **Reclami** avanzati contro l'Assicurato a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

B.6.8 SANZIONI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione

all'Assicurato

- il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai **Reclami** presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'**Assicurato** o da persone del cui operato l'**Assicurato** debba rispondere nello svolgimento dell'**Attività Professionale**.

B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** risponderà di tutto quanto dovuto dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI

La copertura opera anche se l'**Assicurato** dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.

B.6.11 CYBER LIABILITY

L'uso o l'impossibilità di usare un **Sistema Informatico** non limitano in alcun modo le garanzie previste dalla presente **Polizza**, fatte salve le specifiche Esclusioni ivi contenute.

La presente **Polizza** è in eccesso rispetto a qualsiasi polizza di assicurazione cyber detenuta dall'**Assicurato**.

B.6.12 GARANZIA POSTUMA – Garanzia acquistabile a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo

In caso di cessazione dell'**Attività Professionale** da parte dell'**Assicurato** (escluso i casi di radiazione dall'ALBO) durante la **Durata del Contratto**, su richiesta scritta e formale del **Contraente**, l'**Assicurazione** può essere estesa alla copertura dei **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'**Assicurazione**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, l'**Assicuratore** rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo **Premio** annuo pagato.

In caso di decesso dell'assicurato durante la **Durata del Contratto**, l'**Assicurazione** viene gratuitamente estesa alla copertura dei **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell'**Assicurazione**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, l'**Assicuratore** rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 5 anni.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del **Contraente** da inoltrarsi all'**Assicuratore** nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'**Assicurazione**, e purché l'**Assicuratore** abbia dato il proprio assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'**Assicurazione** può essere estesa, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, alla copertura dei **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della **Durata del Contratto**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, l'**Assicuratore** rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" che sarà quantificato in sede di richiesta.

Per quest'ultimo caso (cessazione per altri motivi), alla scadenza del suddetto periodo di copertura postuma e sempre su richiesta scritta e formale dell'**Assicurato**, l'**Assicuratore** rilascerà una ulteriore polizza analoga (o un'ulteriore Appendice alla presente **Polizza**) della durata ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un **Premio** "una tantum" che verrà quantificato in sede di richiesta.

Il **Massimale** di polizza l'obbligazione massima alla quale l'**Assicuratore** sarà tenuto, cumulativamente per tutti i **Sinistri**

pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente

dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

B.6.13 PROGETTAZIONE PER ENTI PUBBLICI E VERIFICA DEI PROGETTI PER ENTI PUBBLICI

L'Assicurazione copre la responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano determinato a carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, salvo che l'Assicurato abbia già sottoscritto con l'Assicuratore una polizza a copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni). Resta in ogni caso inteso che la presente Polizza opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative ex Legge Merloni.

Art. B.7 - Esclusioni

L'Assicuratore non risponderà per i **Reclami**:

B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'**Assicurato**, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b).

B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI

relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'**Assicurato** sia contrattualmente impegnato a:

- fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- fornire materiali o attrezzature.

B.7.3 RC CONTRATTUALE

relativi ad impegni sottoscritti dall'**Assicurato** a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni.

B.7.4 GESTIONE DI POLIZZE D'ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA

relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'**Assicurato** nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'**Attività Professionale**.

B.7.5 INSOLVENZA

derivanti dall'insolvenza dell'**Assicurato**.

B.7.6 CYBER

direttamente o indirettamente derivanti da o connesse a mancato, errato o inadeguato funzionamento di **Sistemi Informatici**, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di **Malware**, nonché un **Accesso o Uso Non Autorizzato** di un **Sistema Informatico** (compresa la trasmissione di codici maligni o un **Attacco Denial of Service**) commesso a qualunque scopo, incluso per finalità criminali, terroristiche, belliche, politiche, ideologiche, religiose, di estorsione o di spionaggio aziendale, o per incutere timore o caos.

B.7.7 INQUINAMENTO GRADUALE

derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'**Assicurato**.

B.7.8 RADIOATTIVITÀ

derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o

- materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso.

B.7.9 AMIANTO E MUFFA TOSSICA

derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica.

B.7.9 GUERRA E TERRORISMO

in relazione ad eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

B.7.10 SANZIONI

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà e/o conduzione di studi/uffici della responsabilità civile verso i Dipendenti

Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione

C.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'**Assicurato** debba rispondere, per **Danni Materiali e Corporali**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** è prestata per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'**Attività Professionale**.

Se l'**Assicurazione** è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

L'**Assicuratore** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali e
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente; la presente garanzia viene prestata con una **Franchigia** fissa di Euro 2.500,00 per **Sinistro**.

Da tale **Assicurazione** sono comunque escluse la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. C.2 - Altre condizioni

C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1

a) GARANZIE COMPRESSE

- i. detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto previsto dall'esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'**Assicurato** od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo svolgimento dell'**Attività Professionale**;
- ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per **Periodo di Assicurazione**;
- iii. partecipazione dell'**Assicurato** a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i **Collaboratori** dello studio/ufficio assicurato;
- iv. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ma esclusa ogni responsabilità civile professionale riferita al personale medico-sanitario;
- v. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e

quelli imputabili al vettore;

- vi. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una **Franchigia** di Euro 150,00 per ogni **Sinistro**.
- vii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'**Assicurato** si avvalga in ordine all'**Attività Professionale** svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- viii. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'**Attività Professionale** svolta all'interno dello studio/ufficio;
- ix. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

b) **INTERRUZIONE ATTIVITÀ**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o **Danni Materiali e Corporali** risarcibili a termini di **Polizza**.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

c) **INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. C.5.2 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente Sezione R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'**Attività Professionale** descritta in Polizza.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli Stabilimenti dell'**Assicurato** così come i conseguenti danni da inquinamento dell'ambiente devono essere fisicamente evidenti all'**Assicurato** o a **Terzi**) entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in merito alla denuncia dei **Sinistri**, ogni **Sinistro** relativo alla presente garanzia deve essere comunicato all'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da **Certificato di Polizza**, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo di Assicurazione** e con l'applicazione di Franchigia/Scoperto come previsto dalla presente **Polizza**.

La presente garanzia opera esclusivamente con l'Estensione Territoriale indicata nel **Certificato di Polizza**, e non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento descritto in **Polizza**;
- c) cagionati a Cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito previsto nel **Certificato di Polizza**, le spese sostenute dall'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un **Sinistro** risarcibile a termini di **Polizza**, con

l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso all'**Assicuratore**. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo di Assicurazione**.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

d) **DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

L'**Assicurazione** è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- i. guasto o rottura accidentali;
 - ii. occlusione;
 - iii. gelo;
- di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

e) **COMMITTENZA VEICOLI**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.

f) **COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs.81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

C.2.2 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2

a) **MALATTIE PROFESSIONALI**

Entro i limiti del **Massimale** indicato nel **Certificato di Polizza**, l'**Assicurazione** viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'**Assicurazione** e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la **Durata del Contratto**.

Il **Massimale** indicato nel **Certificato di Polizza** rappresenta comunque la massima esposizione dell'**Assicuratore**:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la **Durata del Contratto**, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**.
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - o alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - o alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della **Durata del Contratto** o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

C.2.3 Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2

RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'**Assicurato**, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il **Massimale** indicato nel **Certificato di Polizza**, l'**Assicuratore** risponde rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.

Art. C.3 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico sia che tali **Reclami** siano attinenti alla copertura di cui all'Art. C.1.1 e di cui all'Art. C.1.2.

Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato nella **Certificato di Polizza** per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il **Massimale** indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun **Sinistro** di una **Franchigia** pari ad Euro 150,00.

Art. C.5 – Esclusioni

Si intendono esclusi i danni:

C.5.1 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;

C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego

di aeromobili;

C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;

C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato;

C.5.6 cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione;

C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;

C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;

C.5.9 cagionati da furto e rapina;

C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;

C.5.11 cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;

C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;

C.5.13 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivante direttamente dalla legge;

C.5.14 attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

C.5.15 derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'Assicurato diverse dall'**Attività Professionale**;

C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla sezione RC Professionale;

C.5.17 derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo quanto previsto dalla sezione RC Professionale.

C.5.18 in relazione ad eventi che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

C.5.19 conseguenti a:

- una **Mancata Protezione** relativa ai **Dati Personali** di Terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Societari** appartenenti a Terzi;
- un Danno a cose, inclusi i **Dati**, e/o una Lesione Fisica, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;

Art. C.6 Territori Sempre Esclusi

L'Assicuratore non presta alcuna garanzia o copertura, e l'assicurazione di cui alla presente **Polizza** non vale, in relazione a qualsiasi responsabilità, danno, perdita, costo, spesa (o a qualsiasi evento assicurato, anche ai sensi di qualunque estensione, clausola particolare o appendice):

- originatosi in un territorio escluso sotto riportato;
- derivante da un evento verificatosi in un territorio escluso sotto riportato;
- derivante da un Sinistro in un territorio escluso sotto riportato; e/o
- derivante dalle azioni di qualsiasi governo, amministrazione statale, ente o agenzia statale/amministrativa o impresa di proprietà o controllo statale di un territorio escluso sotto riportato.

Lista dei territori esclusi: Iran, Cuba, Syria, North Korea, North Sudan, Venezuela, Russia, Crimea, Regioni di Luhansk e Donetsk e altri territori occupati dalla Russia in Ucraina, e Bielorussia, inclusi i loro territori e possedimenti e qualunque loro suddivisione statale o politica.

Nel caso in cui tutta o parte della presente esclusione sia in contrasto con qualsiasi altra parte della **Polizza**, prevarrà comunque la presente esclusione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità della clausola relativa alle sanzioni internazionali.

Art. C.7 Non operatività dell'assicurazione in caso di applicazione di sanzioni internazionali

L'Assicuratore non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Art. C.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

L'**Assicuratore** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; l'**Assicuratore** ha diritto di rivalersi sull'**Assicurato** dei pregiudizi derivati dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'**Assicurato** e ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicuratore** continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano dall'**Assicuratore** designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Il Contraente**Chubb European Group Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., L'assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

Art A.10 - Clausola Broker

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia

Art. B.7 - Esclusioni

Art. C.5 - Esclusioni

Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Il Contraente

Condizioni Speciali

Appendice 1)

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel Certificato sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante":

1. L'Assicuratore non risponde per i Reclami derivanti da:
 - qualsiasi Perdita Patrimoniale;
 - certificazioni, dichiarazioni, perizie;
 - mancata rispondenza dell'opera;
 - errato trattamento dei dati personali;
 - mancata applicazione normativa in zone sismiche;
 - errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
 - danni da incendio;
 - danni a cose in consegna e custodia;
 - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;
2. la garanzia di cui all'Art. B.6.5 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;
3. la garanzia di cui all'Art. B.6.6 (RIDUZIONE DEL DANNO DI IMMAGINE) non viene prestata;
4. per i Reclami conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature l'Assicuratore risponde fino alla concorrenza del Sottolimito di Euro 250.000,00 per Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione;
5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, con un Sottolimito di Euro 250.000,00".

Appendice 2)

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Condizione Speciale 2 è “operante”, l'**Assicuratore** non risponderà per i Reclami relativi a “**Grandi Opere**” come da definizione sotto riportata.

Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)